



Banca Galileo S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Venezia, 40 - 20121 Milano - [www.bancagalileo.it](http://www.bancagalileo.it) - [info@bancagalileo.it](mailto:info@bancagalileo.it) - Capitale Sociale € 35.800.000,00 i.v. - Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese Milano n. 03639870967 - Albo delle Banche n. 5587 - Codice ABI 3267 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

**BANCA GALILEO S.P.A.**, Sede legale e Direzione Generale Corso Venezia, n. 40 -20121 Milano (MI), Tel 02-7788731, indirizzo internet: [www.bancagalileo.it](http://www.bancagalileo.it), e-mail: [info@bancagalileo.it](mailto:info@bancagalileo.it), PEC: [dir.generale@legal.bancagalileo.it](mailto:dir.generale@legal.bancagalileo.it), iscritta in data 7 Settembre 2007 con numero di iscrizione D000200163 alla sezione D (Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.